COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 28.10.2005
COM(2005) 538 definitivo

2005/0216 (ACC)
2005/0217 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'adozione dell'accordo di esenzione dai dazi doganali per i circuiti integrati multichip

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'approvazione dell'accordo di esenzione dai dazi doganali per i circuiti integrati multichip

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

I circuiti integrati multichip costituiscono una categoria relativamente nuova di semiconduttori assemblati che non esisteva al momento della conclusione, nel 1996, dell'accordo ITA (l'accordo dell'OMC sulle tecnologie dell'informazione). Se i circuiti integrati multichip fossero esistiti al momento della negoziazione del summenzionato accordo, avrebbero molto probabilmente beneficiato di un dazio nullo.

Nel 2004, i principali produttori di semiconduttori, anche con sede nell'Unione europea, hanno chiesto alle rispettive autorità nazionali, riunite nella GAMS (Government/Authorities Meeting on Semiconductors), che ai circuiti integrati multichip venga concesso lo stesso trattamento riservato ad altri prodotti oggetto dell'ITA. I cinque membri GAMS (Unione europea, Giappone, Corea, Stati Uniti e Taipei cinese) hanno avallato l'iniziativa in occasione della GAMS 2004. Gli stessi membri sono riusciti a concludere positivamente, il 15 settembre 2005 a Seul, i negoziati per un accordo di esenzione dai dazi doganali per i circuiti integrati multichip (l'"accordo").

Il Consiglio aveva adottato la direttiva di negoziato relativa all'accordo nella primavera 2005.

In sostanza, il progetto di accordo prevede che tutti i membri GAMS azzerino l'aliquota di tutti gli oneri e dazi doganali applicati ai circuiti integrati multichip, quali definiti nel sistema armonizzato 2007 dell'Organizzazione mondiale delle dogane.

Il progetto di accordo riduce soltanto gli oneri e i dazi applicati ai circuiti integrati multichip, lasciando invariate le aliquote consolidate. È importante rilevare che il progetto di accordo autorizza espressamente le Parti, in sede di negoziazione di un accordo multilaterale di riduzione tariffaria sotto l'egida dell'OMC, a far valere nell'ambito del proprio bilancio globale di concessioni il successivo consolidamento all'aliquota zero delle tariffe relative ai circuiti integrati multichip.

Si prevede che l'accordo entri in vigore tra quattro membri GAMS il 1° gennaio 2006, presupponendo che le procedure di ratifica interna possano essere espletate rapidamente. Il Giappone applica già in pratica oneri e dazi nulli ai circuiti integrati multichip e rispetta quindi i termini dell'accordo. A causa della durata della procedura di ratifica in Giappone, si prevede che tale paese aderisca all'accordo nel corso del 2006.

Per la ratifica, i membri GAMS hanno concordato una procedura in due fasi. In una prima fase l'accordo verrebbe adottato - con riserva di approvazione successiva - da tutti e cinque i membri. Successivamente, allorché tutti gli strumenti di adozione saranno stati ricevuti dal depositario designato, si aprirebbe l'accettazione dell'accordo. In allegato figurano le proposte della Commissione per le due decisioni del Consiglio corrispondenti.

Si prevede che più avanti l'accordo possa essere esteso ad altri paesi produttori di circuiti integrati multichip, quali Cina, Hong Kong, India, Malaysia e Singapore.

2005/0216 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'adozione dell'accordo di esenzione dai dazi doganali per i circuiti integrati multichip

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione[1],

considerando quanto segue:

(1) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo di esenzione dai dazi doganali per i circuiti integrati multichip (l'"accordo").

(2) In una dichiarazione firmata il 15 settembre 2005, le parti potenziali dell'accordo hanno registrato il perfezionamento dei negoziati sul testo dell'accordo.

(3) Occorre adottare l'accordo, con riserva di eventuale approvazione in data successiva.

(4) Con l'adozione della presente decisione, si considera che il Consiglio deposita uno strumento di adozione presso il depositario designato dall'accordo, nella persona del Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea,

DECIDE:

Articolo unico

L'accordo di esenzione dai dazi doganali per i circuiti integrati multichip è adottato a nome della Comunità, con riserva di eventuale approvazione in data successiva.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

[1] GU C […] del […], pag. […].

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO

Nota: (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

Accordo di esenzione dai dazi doganali per i circuiti integrati multichip

Rammentando il consenso in merito all'esenzione dai dazi doganali per i circuiti integrati multichip esistente tra i membri GAMS (Government/Authorities Meeting on Semiconductors) - Comunità europea, rappresentata in sede GAMS dalla Commissione europea, Giappone, Repubblica di Corea, Stati Uniti d'America e territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu - i summenzionati membri GAMS hanno convenuto quanto segue:

(1) Ai fini del presente accordo, si intende per:

a) **circuiti integrati multichip**, i circuiti integrati multichip costituiti da due o più circuiti integrati monolitici collegati tra loro, riuniti in modo praticamente inscindibile, anche su uno o più sostrati isolanti, anche con quadro conduttore (lead frame), ma senza altri elementi attivi o passivi;

b) **sistema armonizzato**, il sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci di cui all'allegato della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, nella versione eventualmente modificata, adottato e applicato dalle Parti nelle rispettive disposizioni legislative e regolamentari interne;

c) **Parte**, un membro GAMS o ogni membro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) che ha depositato il proprio strumento di accettazione presso il depositario; inoltre

(d) i termini utilizzati nel presente accordo figuranti anche nell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (accordo OMC) si intendono aventi la stessa accezione dell'accordo OMC.

(2) Il presente accordo si applica a tutti i circuiti integrati multichip, indipendentemente dalla classificazione loro attribuita nel sistema armonizzato.

(3) Sulla base della clausola della nazione più favorita, ciascuna Parte azzera l'aliquota di tutti i dazi doganali e altri oneri e dazi di cui all'articolo II: 1b) dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, del 1994 (GATT 1994) da essa applicati ai circuiti integrati multichip, conformemente alle seguenti procedure:

a) Ciascuna Parte applica ai circuiti integrati multichip oneri e dazi nulli fino a quando tutte le Parti convengono che un livello sufficiente degli scambi mondiali di circuiti integrati multichip è coperto da un accordo multilaterale di riduzione tariffaria sotto l'egida dell'OMC.

b) A tale data, ovvero, se le summenzionate condizioni si verificano anteriormente al 31 dicembre 2006, il 1° gennaio 2007, ciascuna Parte

consolida all'aliquota zero tutti gli oneri e dazi relativi ai circuiti integrati multichip.

c) Tutte le Parti stabiliscono di cooperare con altri membri dell'OMC per realizzare nell'ambito di siffatto accordo di riduzione tariffaria una copertura del 90% degli scambi mondiali di circuiti integrati multichip.

(4) a) Alla rispettiva data di approvazione del presente accordo, ciascuna Parte trasmette al depositario l'elenco delle voci del proprio tariffario comprendenti circuiti integrati multichip. Qualora una Parte classifichi successivamente un circuito integrato multichip in una voce non figurante nell'elenco originale, detta Parte trasmette tempestivamente al depositario un elenco modificato.

b) Ogni Parte può richiedere in qualsiasi momento modifiche dell'elenco di un'altra Parte che essa ritenga incompleto; in tal caso, la Parte interpellata si consulta e collabora in buona fede con la Parte richiedente per apportare tutte le modifiche necessarie. L'elenco modificato è trasmesso al depositario.

c) Il depositario comunica l'elenco trasmesso, comprensivo delle modifiche, a tutte le Parti.

(5) Nonostante la liberalizzazione autonoma degli oneri e dei dazi applicati ai circuiti integrati multichip ai sensi del presente accordo, a ciascuna Parte è consentito considerare il consolidamento all'aliquota zero delle tariffe relative ai circuiti integrati multichip parte del proprio bilancio globale di concessioni nell'ambito di un accordo multilaterale di riduzione tariffaria sotto l'egida dell'OMC.

(6) Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, nessun elemento del presente accordo interferisce con i diritti e gli obblighi di una Parte ai sensi dell'accordo OMC.

(7) a) Dopo il ricevimento da parte del depositario di quattro strumenti di approvazione da membri GAMS, tali Parti concordano la data di entrata in vigore dell'accordo.

b) Il presente accordo è aperto all'accettazione da parte di ogni membro dell'OMC. L'accettazione successiva all'entrata in vigore del presente accordo entra in vigore alla data in cui il depositario riceve tale accettazione. Al ricevimento di un'accettazione, il depositario ne dà comunicazione a tutte le Parti.

c) Qualora le Parti decidano di modificare il presente accordo, le lettere (a) e (b) si applicano *mutatis mutandis* a tale modifica.

(8) Il presente accordo scade allorché tutte le Parti avranno consolidato all'aliquota zero tutti gli oneri e i dazi relativi ai circuiti integrati multichip, ai sensi del paragrafo 3, lettere da a) a c).

(9) L'originale del presente accordo in lingua inglese nonché gli strumenti di approvazione sono depositati presso il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

2005/0217 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'approvazione dell'accordo di esenzione dai dazi doganali per i circuiti integrati multichip

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione[2],

considerando quanto segue:

(5) Con decisione del …[3] il Consiglio ha adottato a nome della Comunità, con riserva di eventuale approvazione in data successiva, l'accordo di esenzione dai dazi doganali per i circuiti integrati multichip (l'"accordo").

(6) Quattro potenziali Parti dell'accordo hanno nel frattempo adottato l'accordo, con riserva di eventuale approvazione successiva. Si tratta del numero minimo di Parti necessario affinché l'accordo prenda effetto.

(7) Le quattro potenziali Parti dell'accordo hanno convenuto che esso entra in vigore tra loro il 1° gennaio 2006 [*da confermare*].

(8) Occorre approvare l'accordo a nome della Comunità.

(9) Con l'adozione della presente decisione, si considera che il Consiglio deposita uno strumento di approvazione presso il depositario designato dall'accordo, nella persona del Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea,

DECIDE:

Articolo unico

L'accordo di esenzione dai dazi doganali per i circuiti integrati multichip è approvato a nome della Comunità.

2 GU C […] del […], pag. […].
3 GU C […] del […], pag. […].

Il testo dell'accordo autenticato dal Segretario generale del Consiglio è accluso alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO

Nota: (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

Accordo di esenzione dai dazi doganali per i circuiti integrati multichip

Rammentando il consenso in merito all'esenzione dai dazi doganali per i circuiti integrati multichip esistente tra i membri GAMS (Government/Authorities Meeting on Semiconductors) - Comunità europea, rappresentata in sede GAMS dalla Commissione europea, Giappone, Repubblica di Corea, Stati Uniti d'America e territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu - i summenzionati membri GAMS hanno convenuto quanto segue:

(1) Ai fini del presente accordo, si intende per:

a) **circuiti integrati multichip**, i circuiti integrati multichip costituiti da due o più circuiti integrati monolitici collegati tra loro, riuniti in modo praticamente inscindibile, anche su uno o più sostrati isolanti, anche con quadro conduttore (lead frame), ma senza altri elementi attivi o passivi;

b) **sistema armonizzato**, il sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci di cui all'allegato della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, nella versione eventualmente modificata, adottato e applicato dalle Parti nelle rispettive disposizioni legislative e regolamentari interne;

c) **Parte**, un membro GAMS o ogni membro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) che ha depositato il proprio strumento di accettazione presso il depositario; inoltre

(d) i termini utilizzati nel presente accordo figuranti anche nell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (accordo OMC) si intendono aventi la stessa accezione dell'accordo OMC.

(2) Il presente accordo si applica a tutti i circuiti integrati multichip, indipendentemente dalla classificazione loro attribuita nel sistema armonizzato.

(3) Sulla base della clausola della nazione più favorita, ciascuna Parte azzera l'aliquota di tutti i dazi doganali e altri oneri e dazi di cui all'articolo II: 1b) dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, del 1994 (GATT 1994) da essa applicati ai circuiti integrati multichip, conformemente alle seguenti procedure:

a) Ciascuna Parte applica ai circuiti integrati multichip oneri e dazi nulli fino a quando tutte le Parti convengono che un livello sufficiente degli scambi mondiali di circuiti integrati multichip è coperto da un accordo multilaterale di riduzione tariffaria sotto l'egida dell'OMC.

b) A tale data, ovvero, se le summenzionate condizioni si verificano anteriormente al 31 dicembre 2006, il 1° gennaio 2007, ciascuna Parte

consolida all'aliquota zero tutti gli oneri e dazi relativi ai circuiti integrati multichip.

c) Tutte le Parti stabiliscono di cooperare con altri membri dell'OMC per realizzare nell'ambito di siffatto accordo di riduzione tariffaria una copertura del 90% degli scambi mondiali di circuiti integrati multichip.

(4) a) Alla rispettiva data di approvazione del presente accordo, ciascuna Parte trasmette al depositario l'elenco delle voci del proprio tariffario comprendenti circuiti integrati multichip. Qualora una Parte classifichi successivamente un circuito integrato multichip in una voce non figurante nell'elenco originale, detta Parte trasmette tempestivamente al depositario un elenco modificato.

b) Ogni Parte può richiedere in qualsiasi momento modifiche dell'elenco di un'altra Parte che essa ritenga incompleto; in tal caso, la Parte interpellata si consulta e collabora in buona fede con la Parte richiedente per apportare tutte le modifiche necessarie. L'elenco modificato è trasmesso al depositario.

c) Il depositario comunica l'elenco trasmesso, comprensivo delle modifiche, a tutte le Parti.

(5) Nonostante la liberalizzazione autonoma degli oneri e dei dazi applicati ai circuiti integrati multichip ai sensi del presente accordo, a ciascuna Parte è consentito considerare il consolidamento all'aliquota zero delle tariffe relative ai circuiti integrati multichip parte del proprio bilancio globale di concessioni nell'ambito di un accordo multilaterale di riduzione tariffaria sotto l'egida dell'OMC.

(6) Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, nessun elemento del presente accordo interferisce con i diritti e gli obblighi di una Parte ai sensi dell'accordo OMC.

(7) a) Dopo il ricevimento da parte del depositario di quattro strumenti di approvazione da membri GAMS, tali Parti concordano la data di entrata in vigore dell'accordo.

b) Il presente accordo è aperto all'accettazione da parte di ogni membro dell'OMC. L'accettazione successiva all'entrata in vigore del presente accordo entra in vigore alla data in cui il depositario riceve tale accettazione. Al ricevimento di un'accettazione, il depositario ne dà comunicazione a tutte le Parti.

c) Qualora le Parti decidano di modificare il presente accordo, le lettere (a) e (b) si applicano *mutatis mutandis* a tale modifica.

(8) Il presente accordo scade allorché tutte le Parti avranno consolidato all'aliquota zero tutti gli oneri e i dazi relativi ai circuiti integrati multichip, ai sensi del paragrafo 3, lettere da a) a c).

(9) L'originale del presente accordo in lingua inglese nonché gli strumenti di approvazione sono depositati presso il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.